



Club Alpino Italiano

GR Abruzzo e Marche

Al Comune di Rocca Santa Maria
Frazione Imposte
64010 Rocca Santa Maria
PEC roccasm@pec.it

e p.c.

Ente Parco Nazionale e Monti della Laga
Via del Convento n° 1
67010 Assergi
PEC gransassolagapark@pec.it

OGGETTO: Transito motoslitte nei mesi invernali in località Lago dell'Orso - Comune di Rocca Santa Maria. Ordinanza Sindacale n. 1 del 21.1.2022. Revoca in autotutela.

In riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 1 del 21.1.2022 si espone quanto segue.

Sulla base di segnalazioni di abituali frequentatori della montagna, comprovate dalla visione di filmati e foto condivisi sulle applicazioni "social", si è venuti a conoscenza del transito di numerose motoslitte tra le località "Ceppo" e "Lago dell'orso" nel Comune di Rocca Santa Maria, durante il trascorso periodo invernale, area territoriale compresa, quasi interamente, nella "zona B" di riserva generale orientata del vigente Piano del Parco del Gran Sasso-Monti della Laga.

Le segnalazioni hanno portato all'evidenza che il transito delle motoslitte era collegata ad attività di accompagnamento di turisti con i suddetti mezzi meccanici, ciò consentito in vigore dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 21.1.2022, firmata dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Rocca Santa Maria, che al titolo 1 "*...vieta la circolazione delle motoslitte e veicoli similari, su tutto il territorio comunale, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste...*", deroghe che riguardano i tratti stradali Ceppo - Lago dell'Orso, Ceppo - Fonte Guardiaboschi, Ceppo - Monte Ceraso, dove, appunto, si sono più volte visti transitare gli automezzi cennati. Altresì la citata Ordinanza consente la circolazione suddetti tratti tra il 1° dicembre e il 15 marzo in orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00, con ciò confermando quanto riportato dalle segnalazioni, ovvero il transito anche dopo il tramonto (quindi in orario pure serale), come finanche riportato dalla reclamizzazione su siti web di organizzazioni di gite "in notturna" con motoslitte.

Si porta all'evidenza che:

1. ben due dei tre percorsi consentiti in deroga dall'Ordinanza Sindacale citata ricadono all'interno del perimetro della "zona B" di riserva generale orientata del vigente Piano del Parco del Gran Sasso - Monti della Laga, mentre il terzo in zona "C" (di protezione);
2. lo svolgimento di tale attività è in evidente contrasto con diversi contenuti dell'art. 8 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di detto Piano che:

- a. al punto 1 qualificano le zone "B" di riserva generale orientata come *"i territori caratterizzati dalla significativa presenza di ecosistemi naturali o seminaturali di elevata funzionalità ecologica"*;
- b. al punto 2 sanciscono che *"l'obiettivo di gestione principale...coincide con la preservazione delle condizioni naturali ed il loro ripristino, anche per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, nonché con la gestione degli ambienti seminaturali orientata al miglioramento della loro funzionalità ecosistemica e della sostenibilità delle attività ammesse"*;
- c. al punto 4 stabiliscono che *"nell'ambito delle riserve orientate sono ammesse le attività sportive, ricreative, culturali ed educative che non contrastino con l'obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti"*;
- d. al punto 6 (Emissioni) si stabilisce che *"nelle riserve orientate le immissioni in aria, acqua e suolo non possono contrastare con l'obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti e con l'esigenza, legata al medesimo obiettivo, di eliminare o ridurre il più possibile la presenza di sostanze, agenti e fonti inquinanti nell'ambiente"*;
- e. al punto 10 (Accessibilità) si sancisce che *"l'accesso e la circolazione nelle aree di riserva orientata sono consentiti per i fini derivanti dal perseguimento dall'obiettivo di gestione di cui al co. 2, nonché per le esigenze connesse alle attività ammesse ai sensi dei commi precedenti"*.

Ad oggi, inoltre, non risulta alcun tipo di autorizzazione alla circolazione delle motoslitte o mezzi simili da parte del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

Perdipiù i percorsi consentiti dall'Ordinanza Sindacale sono interdetti alla regolare circolazione degli automezzi, mediante sbarre che ne regolano l'accesso ai soli soggetti aventi diritto in quanto titolari di attività silvo-pastorali svolte nei terreni raggiunti dall'infrastruttura, e che per tali caratteristiche rientrano nella tipologia della viabilità forestale e silvo-pastorale regolamentata dalle disposizioni del Decreto 28 ottobre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che stabilisce:

- art. 2 comma 2 *"i tratti della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente e temporanea non interrompono la continuità del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco"*;
- art. 2 comma 3, *"Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)"*;
- art. 2 comma 4, *"La viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale"*.

Dalle appena sopra riportate disposizioni se ne deduce che la viabilità agro-silvo-pastorale viene assimilata al bosco ed è esclusa dalle norme derivate dal Codice della Strada, e la cui gestione deve essere gestita in modo coerente e sostenibile secondo i criteri di economia, ecologia e realtà sociale, risultando per l'effetto vietato il traffico ordinario.

Altre considerazioni, dalle quali non ci si può esimere.

È indubbio che il transito delle motoslitte crea un forte impatto sull'ecosistema naturale, arrecando forte disturbo agli animali selvatici, soprattutto nella stagione invernale, notoriamente uno dei periodi più delicati per la loro sopravvivenza (scarsità di cibo,

maggiori dispendio energetico per mantenere alta la temperatura corporea, maggiori difficoltà per difendersi dai predatori, ecc.).

Altri aspetti negativi, emersi dalle numerose segnalazioni pervenute, sono riscontrabili nell'incongruenza tra la continua circolazione di motoslitte a fini turistici rispetto alla frequentazione legata al "turismo sostenibile", che nei mesi invernali in questo angolo di Monti della Laga si traduce nell'escursionismo con uso di racchette da neve, sci da fondo, scialpinismo, tutte attività che hanno visto e vedono molti appassionati concentrarsi in questa zona.

Da tenere anche in debita considerazione il fatto che la circolazione di motoslitte costituisce, non solo un incisivo detrattore ambientale per via dell'inquinamento acustico e atmosferico da loro prodotto, ma anche l'aumento di rischi di collisione, lungo il percorso, tra tali veicoli e frequentatori della montagna.

Per quanto sopra esposto si

CHIEDE

la revoca in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 21.1.2022, in quanto in evidente contrasto con le vigenti norme e indirizzi a tutela di quell'area, avvisando che se detta revoca non interverrà nel tempo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente i firmatari adotteranno per il tramite dei rispettivi servizi legali ogni più opportuna azione al riguardo.

Club Alpino Italiano
Gruppo Regionale Abruzzo



Club Alpino Italiano
Gruppo Regionale Marche

Primo Alleni

